

Raccomandazioni del Gruppo di verifica al Comitato permanente all'attenzione della X Conferenza delle Alpi

Il primo rapporto del Gruppo di verifica della Convenzione delle Alpi ha consentito di misurare gli sforzi intrapresi dalle Parti contraenti individuando un determinato numero di carenze cui è opportuno porre rimedio ed ha riconosciuto la necessità di una maggiore cooperazione nell'attuazione dei protocolli.

In conformità del paragrafo II.2.5 della decisione VII/4 della Conferenza delle Alpi, il Gruppo di verifica propone le seguenti raccomandazioni al Comitato permanente all'attenzione della X Conferenza delle Alpi:

1 - Il Gruppo di verifica ritiene urgente che le Parti contraenti della Convenzione delle Alpi adottino tutte le disposizioni necessarie per migliorare l'attuazione dei loro impegni ed in particolare

- rafforzare la collaborazione delle Parti contraenti estesa a la messa in opera di tutti i protocolli di attuazione e in particolare nei settori della pianificazione territoriale e dei trasporti,
- prestare attenzione ad un uso parsimonioso del suolo mediante misure di regolamentazione conformi alle disposizioni dell'articolo 9 del Protocollo Pianificazione territoriale e Sviluppo sostenibile e dell'articolo 7 del Protocollo Difesa del suolo,
- completare le misure per assicurare una gestione razionale e sicura dei trasporti nel contesto di una rete di trasporti integrata, coordinata e transfrontaliera, secondo quanto previsto dall'articolo 7 del Protocollo Trasporti e migliorare la considerazione dei costi reali dei differenti vettori secondo il principio "Chi inquina paga" in conformità dell'articolo 14 del Protocollo Trasporti,
- assicurare la promozione del turismo sostenibile anche mediante misure che incentivino l'attrattività economica del turismo rispettoso della natura, ai sensi dell'articolo 6 del Protocollo Turismo, in particolare dei commi 3 e 4, prevenire e riparare i danni ambientali causati dalle attività ed infrastrutture turistiche e prestare attenzione ad una migliore attuazione delle disposizioni relative al uso di apparecchi a motore e velivoli ai fini ricreativi ai sensi degli articoli 15 comma 2 e 16 del Protocollo Turismo e 12 comma 1 del Protocollo Trasporti,
- considerare gli obiettivi del Protocollo Foreste montane nelle altre politiche, ai sensi dell'articolo 2, e in particolare gli obiettivi di graduale riduzione degli inquinanti atmosferici fino ad un livello che non sia dannoso per gli ecosistemi forestali e di limitazione delle popolazioni di ungulati ad una quantità compatibile con la rigenerazione naturale delle foreste montane;

2 - Inoltre, il Gruppo di verifica esorta le Parti contraenti

- allo sviluppo di soluzioni atte ad allineare le diverse esigenze di utilizzo e i molteplici interessi, soprattutto per quanto riguarda il coordinamento tra agricoltura ed economia forestale, protezione della natura e caccia,

- ad un migliore coordinamento delle politiche settoriali al fine di prevenire i rischi connessi a monoeconomie, in conformità dell'articolo 6 del Protocollo Pianificazione territoriale e Sviluppo sostenibile,
- ad una particolare attenzione al rispetto degli obblighi, previsti dalla Convenzione delle Alpi e dai suoi protocolli, attuabili solo attraverso un impegno comune. Ciò riguarda per esempio il completamento dell'istituzione di aree di osservazione permanente da integrarsi nella rete panalpina di osservazione del suolo prevista dall'articolo 21 del Protocollo Difesa del suolo.